

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 9 DEL 02/05/2018

## CONTANTI - ASSEGNI - LIBRETTI

### Attenzione alle nuove regole.

*L'Associazione bancaria italiana (Abi) spiega quali sono le novità, contenute nelle normative contro il riciclaggio. Ecco a cosa fare attenzione per il corretto utilizzo di denaro contante, assegni e libretti di risparmio.*

**LIMITE CONTANTE:** E' vietato trasferire denaro contante o titoli al portatore, ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario, tra privati senza avvalersi dei soggetti autorizzati come le banche, per importi pari o superiori a 3.000,00 euro. Tuttavia è possibile prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 3.000,00 euro in quanto non esiste alcun limite al prelievo o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.

**ASSEGNI:** Gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a mille euro devono riportare, oltre a data e luogo di emissione, importo e firma, l'indicazione del beneficiario e la clausola "non trasferibile". Se la dicitura non è presente sull'assegno bisogna ricordarsi di metterla per importi pari o superiori a mille euro. Alla luce delle ultime disposizioni di legge le banche consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità. Chi li vuole utilizzare in forma libera, per importi inferiori a mille euro, può farlo presentando una richiesta scritta al proprio istituto di credito. Per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura "non trasferibile" è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l'assegno di un'imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato.

**LIBRETTI DI RISPARMIO:** E' vietata l'apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima, con intestazione fittizia, ed il loro utilizzo, anche se sono stati aperti in uno Stato estero. I libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati a una o più determinate persone. Per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l'estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018, restando comunque vietato il loro trasferimento.

In caso di violazioni della soglia dei contanti e degli assegni, come la mancata indicazione della clausola "non trasferibile", la sanzione varia da € 3.000,00 a € 50.000,00. Per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da € 250,00 a € 500,00. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018. Per l'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.

Dall'indagine condotta dal MEF per analizzare la consistenza del fenomeno è emerso che nessuna sanzione è mai stata ancora irrogata ai sensi della nuova normativa e che, a fronte di 1.692 assegni contestati, gli incolpati hanno scelto, in 107 casi, di pagare l'oblazione che consente di concludere anticipatamente il procedimento sanzionatorio. Per oblazione si intende la somma versata per chiusura anticipata del procedimento entro 60 gg dalla data di contestazione mentre per sanzione si intende l'importo versato al termine del procedimento, una volta attestata la violazione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso un sintetico vademecum, chiarisce alcuni punti importanti in tema di procedimento sanzionatorio. Innanzitutto chiarisce che l'oblazione costituisce un'opzione, liberamente utilizzabile da parte del trasgressore che, in alternativa, può attendere l'esito del procedimento sanzionatorio, inserendosi personalmente con i vari istituti previsti dalla Legge n. 689/1981 (deduzioni difensive e istanza di audizione).

Viene tuttavia evidenziato il carattere aleatorio di tale decisione, in quanto il procedimento potrebbe concludersi sia con un'ordinanza di proscioglimento, come con un'ingiunzione di pagamento compresa nella forbice notevolmente ampia delle misure edittali. Peraltro viene menzionato il nuovo istituto della riduzione sanzionatoria, introdotto dal D.Lgs n. 90/2017, per cui, una volta ricevuta l'ordinanza-ingiunzione, il trasgressore può presentare, entro i termini per l'impugnazione giudiziale, un'istanza alla competente Ragioneria Territoriale, per l'applicazione del nuovo art. 68 del decreto antiriciclaggio, istanza che potrebbe consentire alla stessa Autorità di ridurre la sanzione irrogata a 2/3 della stessa. In altri termini, l'Autorità sanzionatoria, fatte le opportune valutazioni, ha sempre la possibilità di applicare una sanzione amministrativa antiriciclaggio, sensibilmente ridotta rispetto al minimo edittale (ferma restando la possibilità per il trasgressore di richiedere l'ulteriore riduzione ex art. 68 cit.).

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite un comunicato stampa, ha assicurato il proprio impegno a valutare la possibilità di modificare il regime sanzionatorio **"recuperando la proporzionalità tra l'importo trasferito e la sanzione sanzionatorio"**.

Il comunicato del Mef sottolinea, peraltro, la necessità che anche il beneficiario presti particolare attenzione al titolo che riceve in pagamento del proprio credito, verificando se risponda alle caratteristiche menzionate. Ciò in quanto la stessa sanzione può essere irrogata tanto all'emittente, quanto al beneficiario; in altri termini, il beneficiario non risponde a titolo di solidarietà con l'emittente, ma direttamente quale autore di una autonoma e distinta violazione.

Lo Studio Cunzio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Distinti saluti

*Dott.ssa Angela Cunzio*